

CONSORZIO

Denominato

**“ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO”**

=====
STATUTO
=====

ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

STATUTO

Capo I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1 (Natura)

La Provincia di Alessandria e i Comuni di Alessandria, Novi Ligure, Ovada, Valenza Po, Castelnuovo Scrivia allo scopo di raggiungere il fine individuato nel patto di cooperazione, si costituiscono in consorzio ai sensi dell'art.25 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Il consorzio è lo strumento organizzativo dei soggetti costituenti, dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale.

L'Istituto opera senza fini di lucro

Art.2 (Finalità)

Gli enti aderenti, secondo la convenzione ed attraverso il consorzio, si prefiggono i seguenti obiettivi:

a - promuovere, coordinare e realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo quali soggetti idonei, così come definito dalla legislazione dello Stato Italiano -legge 26 febbraio 1987 n.49 e successive modificazioni- e dalla normativa della Comunità Economica Europea;

b - promuovere, a livello territoriale e nell'ambito delle proprie competenze, la conoscenza e lo studio della legislazione italiana ed europea in materia di cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo, con i Paesi dell'Est Europeo e con i Paesi Terzi del Sud del Mediterraneo;

c - promuovere e coordinare l'elaborazione di studi e di progetti, e la relativa ricerca delle fonti di finanziamento pubblico e privato, per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo che valorizzino le particolari conoscenze, competenze e risorse del territorio;

d - promuovere e coordinare a livello territoriale iniziative atte a favorire l'inserimento culturale, civile ed economico dei cittadini provenienti da Paesi extraeuropei in accordo con la legislazione statale in materia, e valutando la possibilità di realizzare programmi di cooperazione finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei Paesi di provenienza;

e - promuovere la realizzazione dei programmi mediante il raccordo istituzionale, anche autorizzando la firma di apposite convenzioni, con la Regione, lo Stato Italiano e la CEE e con le Associazioni di volontariato, gli Organismi non Governativi ed i privati., nel rigoroso rispetto delle competenze reciproche;

f - valorizzare il ruolo della cooperazione decentralizzata tra gli enti locali del Nord e del Sud del mondo come nodo centrale per la realizzazione di una rete di rapporti stabili finalizzati alla conoscenza, allo scambio culturale, ed economico e al reciproco sviluppo umano;

g - promuovere, coordinare e realizzare a livello territoriale programmi educativi, informativi e formativi, anche in diretto raccordo con le istituzioni scolastiche e con l'Università, nell'ambito dell'educazione interculturale, alla pace e allo sviluppo al fine di favorire la crescita umana e culturale di una nuova società multietnica fondata sul rispetto integrale dei diritti dell'uomo e dell'infanzia.

Art.3 (Denominazione - sede)

L'organizzazione consortile assume la denominazione di "Istituto per la cooperazione allo sviluppo" e può anche essere indicato con la sigla "ICS".
Il consorzio ha sede legale- in Alessandria, Piazza Basile 1.

L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un logotipo ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro comune consorziato.

Art. 4
(Durata -nuove adesioni. - recesso)

L'Istituto ha durata di anni quindici, salvo anticipato scioglimento e salvo proroga deliberata dagli organi consorziati.

E' consentita l'adesione di altri enti locali al consorzio dopo la sua istituzione.

L'accettazione della domanda e le modifiche della convenzione, dello statuto saranno sottoposte all'approvazione da parte di ciascun soggetto associato nelle modalità di legge.

Prima della scadenza convenzionale ciascun ente ha facoltà di presentare richiesta di recesso entro il mese di luglio dell'anno in corso. La proposta deve essere accettata da tutti gli enti, previa verifica dei presupposti che legittimano l'esistenza del consorzio.

Il recesso ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art.5
(Rapporti con gli enti fondatori)

Il consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti nella convenzione e impronta la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli enti fondatori.

A tal fine uniforma la sua programmazione e la conseguente attività a quella degli enti aderenti, mantenendo con essi stretti rapporti di servizio.

Capo II
ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE
E DI GESTIONE

Art.6
(.Gli organi)

Sono organi del consorzio:

- L'Assemblea consortile;
- Il Presidente del consorzio;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Direttore.

Art.7
(L'Assemblea)

L'Assemblea è organo istituzionale del consorzio, diretta espressione degli enti aderenti. Al suo interno si confrontano e sintetizzano gli interessi economici, sociali e culturali delle comunità locali rappresentate.

L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Essa determina gli indirizzi del consorzio per il conseguimento dei compiti statutari e controlla l'attività dei vari organi.

Ai membri dell'Assemblea vengono comunicate le deliberazioni del Comitato di amministrazione.

Art.8

(Composizione - quote di partecipazione)

L'Assemblea è composta dal Presidente della Provincia e dai Sindaci dei Comuni aderenti al consorzio o da un loro delegato.

La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'Assemblea devono avvenire per iscritto.

Le cause di incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge e sono strettamente connesse alla perdita di qualifica di Consigliere, Sindaco del Comune o Presidente della Provincia.

L'Istituto provvede agli oneri per il conseguimento delle sue finalità mediante il contributo degli enti consorziati.

Ciascun ente associato aderisce al consorzio con responsabilità proporzionale alla quota di partecipazione.

Il rappresentante dell'ente esercita in Assemblea le prerogative in misura proporzionale alle quote stesse così determinate in percentuale del bilancio di previsione dell'Istituto approvato annualmente:

Provincia di Alessandria 35,675%

Comune di Alessandria 35,675%

altri Comuni associati il restante 28,65% in proporzione al numero degli abitanti.

Per il conseguimento delle finalità statutarie e per la realizzazione dei progetti, l'ente può ricorrere a contributi di soci e non soci, singoli, organismi collettivi, enti pubblici e privati.

Art.9

(Funzionamento)

L'assemblea è convocata dal Presidente del consorzio che la presiede e ne formula l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

Gli avvisi di convocazione, completi di tutte le indicazioni - luogo, data, ordine del giorno -, devono essere recapitati al domicilio almeno dieci giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie; cinque giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.

Della convocazione deve essere data notizia con avviso, da pubblicarsi al l'albo pretorio della Provincia e dei Comuni aderenti.

L'assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al consorzio.

Art.10 (Competenza)

L'Assemblea determina gli indirizzi generali del consorzio, ispirandosi alle necessità e agli interessi comuni degli enti aderenti e ai fini statuari.

In particolare compete all'Assemblea:

- a) la nomina Presidente del consorzio e del Consiglio di amministrazione;
- b) la nomina del Segretario del consorzio;
- c) la decisione in merito alla decadenza e alla revoca, dei componenti in consiglio di amministrazione nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali;
- d) la determinazione delle indennità a favore dei vari componenti gli organi del consorzio;
- e) l'approvazione degli indirizzi, del piano programma, dei bilanci annuali e pluriennali e delle relative variazioni, e dei conti consuntivi;
- f) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- g) la disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni. e dei servizi;
- h) l'espressione di pareri in ordine all'accettazione delle nuove adesioni e agli eventuali recessi, e la formulazione di proposte di modifiche dello statuto;
- i) la nomina dei revisori dei conti.

Le deliberazioni, assunte con votazioni a scrutinio palese, sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione presenti.

Le deliberazioni indicate nel presente articolo,

sono considerate atti fondamentali ai sensi degli artt.3 e 5 della legge 142/1990.

Art.11 (Presidente)

Il Presidente del consorzio è eletto dall'Assemblea consortile, nel suo seno, per assolvere ai compiti. Istituzionali previsti dallo Statuto.

Il Presidente è eletto per due anni, resta in carica fino all'insediamento del suo successore;

Il Presidente rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati .

Il Presidente controlla e verifica, di concerto con il Direttore, l'attività complessiva dell'ente.

In caso di assenza o di impedimento le funzioni di Presidente sono assolte dal rappresentante del Comune sede del consorzio.

Art.12 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio del consorzio è l'organo di indirizzo dell'attività e dell'amministrazione dell'ente, eletto dall'Assemblea consortile fuori dal proprio seno.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza sulla base di una proposta sottoscritta dai portatori di almeno un terzo delle quote. La proposta contiene i nomi dei candidati alle cariche di Presidente e Consigliere ed è corredata dai curriculum vitae dei candidati.

I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza e qualificazione professionale.

Il Consiglio è eletto per cinque anni e si compone di tre consiglieri, compreso il Presidente.

I componenti restano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I consiglieri, che surrogano i componenti cessati anzitempo dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

Art.13 (Competenze)

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ha competenza esclusiva sui seguenti atti fondamentali da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea:

- a) piano programma;
- b) bilancio pluriennale di previsione;
- c) bilancio preventivo e relative variazioni;
- d) conto consuntivo;
- e) tariffe per la gestione dei beni e dei servizi e i prezzi. delle prestazioni non regolati da tariffe.

Al Consiglio di amministrazione compete inoltre:

- a) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio nel piano programma e non attribuiti ad altri organi;
- b) approvare la nomina del Direttore del consorzio e i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale;
- c) nominare il Comitato Tecnico per la valutazione scientifica dei progetti e le commissioni degli esperti per le soluzioni pubbliche e gli appalti concorso;
- d) determinare i modelli di valutazione e monitoraggio per la verifica dei progetti, la gestione del piano programma il controllo economico interno di gestione.

Art.14

(Adunanze e deliberazioni)

L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri e a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente, ordinariamente, in base alle esigenze e, comunque, almeno una volta al mese.

Alle sedute del Consiglio, che non sono pubbliche, interviene, con voto consultivo. il Direttore.

Alle deliberazioni del Consiglio sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta comunale, le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art.15

(Presidente del Consiglio di amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio.

Egli partecipa, con diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea.

Egli adotta tutti gli atti concernenti l'amministrazione del consorzio, attribuiti dal presente statuto.

Egli ha in particolare:

- a) la rappresentanza legale del Consorzio;
- b) convoca e presiede il Consiglio;
- c) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio;
- d) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- e) adotta, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, da sottoporre alla ratifica del Consiglio.

Capo III ORGANI GESTIONALI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Art.16 (Principi generali - personale)

Il consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale secondo criteri di funzionalità ed economicità di gestione.

Il consorzio, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

Al personale si applica lo stato giuridico. e il trattamento economico vigenti per il personale degli Enti Locali.

Per il conseguimento dei fini istituzionali il consorzio può avvalersi, previo consenso. anche del personale degli Enti associati.

E' previsto il ricorso a consulenti esterni nei casi in cui si renda necessario il reperimento di competenze specialistiche e specifiche, per lo svolgimento del piano programma, l'elaborazione, la realizzazione e la valutazione dei progetti,

A tutto il personale dipendente è inibita la possibilità di esercitare altro impiego o professione senza essere a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione.

Non possono essere nominati personale dipendente del consorzio consiglieri degli enti locali associati .

Art.17 (Il Direttore)

Il Direttore è l'organo cui, compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici.

Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del Direttore.

A tale organo competono in particolare:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;

- b) la predisposizione dello schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo e delle variazioni, e del conto consuntivo;
- c) interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea con voto consultivo;
- d) formula e sottoscrive i pareri tecnici sugli atti dell'ente;
- e) gestisce il conto economico, nei limiti stabiliti dall'apposito regolamento, per le spese indispensabili all'ordinario funzionamento del consorzio;
- f) controfirma gli ordinativi di incasso e pagamento.
- g) in caso di mancata nomina o assenza del Segretario ne esegue le funzioni.

Art.18

(Gestione finanziaria e contabile).

Il consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, contabile e patrimoniale .

Il capitale in dotazione è costituito dai, beni e dai fondi risultanti alla chiusura dell'ultimo esercizio, salvo l'obbligo del definitivo assestamento in base al conto consuntivo dell'anno nel corso del quale avviene la trasformazione.

Art.19

Raccordo con gli enti.

Il consorzio trasmette, a cura del Segretario, agli enti associati copia di tutte le deliberazioni dell'Assemblea e un elenco di quelle approvate dal Consiglio di amministrazione.

Art.20

(Revisori dei conti)

I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea secondo le modalità stabilite dalla legge.

I bilanci di esercizio del consorzio sono sottoposti a revisione nei modi di legge.

Art.21

(Disposizione finale)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme della legge 8 giugno, n.142, se compatibili.

